



*La formazione continua: quali
prospettive e sfide per il sistema ECM*

Arezzo
23 novembre 2022

Il Manuale della formazione continua del professionista sanitario e l'obbligo ECM

Dott. Lorenzo Giovannelli

UOC Formazione ECM

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" d.d. 2 febbraio 2017

LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»

PARTE I PRINCÌPI

Art. 1

(Tutela della salute e formazione continua)

1. La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano danno attuazione amministrativa alla loro competenza in materia di formazione professionale nel settore della salute nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 25 «Obbligo formativo»

1. Sono destinatari dell'obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati
2. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva
3. Assolve l'obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E.C.M.

L'obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022

*DELIBERA IN MATERIA DI «CREDITI TRIENNIO FORMATIVO
2020-2022»*

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua

DELIBERA

«1. L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.»

§ 1.2 «Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo» del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

- *Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti esercitanti le professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. (L'elenco è reperibile sul sito del Ministero della Salute: <https://www.salute.gov.it/portale/professionisanitarie/dettaglioContenutiProfessionisanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=1>)*
- *L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine (NB: la Delibera della CNFC del 24 marzo 2022 prevede, per l'assolvimento dell'obbligo ECM da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 del D.M 9 agosto 2019, un obbligo formativo con decorrenza dal triennio 2023-2025)*

§ 3 «LA FORMAZIONE INDIVIDUALE» del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario

a) Attività di ricerca scientifica

- 1) pubblicazioni scientifiche
- 2) studi e ricerca
- 3) i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica

b) Tutoraggio individuale

c) Attività di formazione individuale all'estero

d) Attività di autoformazione

Non può superare il 60% dell'obbligo formativo triennale

Per tale tipologia è fermo il limite del 20% del citato obbligo formativo

Delibera di modifica della disciplina in materia di "Sperimentazioni Cliniche"

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua

«2. La riformulazione del contenuto del paragrafo 3.2.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario come segue. [...]

I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.

Modifica rubrica del paragrafo 3.2.2 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario con «Studi e ricerche»

Crediti ECM attribuiti dopo la variazione della rubrica del paragrafo 3.2.2 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario con: «Studi e ricerche»

*[...] Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, **ove non erogata da provider ECM**, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:*

- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;*
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;*
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.[...]».*

Delibera in materia di «Sperimentazione clinica dei medicinali in cui sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multi professionali»

Le modifiche saranno operative dal 1° gennaio 2023

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua

«qualora l'aggiornamento periodico del personale, operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato tramite percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multi professionali, nonché tramite percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici (ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del D.lgs. 502/1992, come modificato dal D.lgs. 52/2019 e dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021) vengono riconosciuti rispettivamente:

- 8 crediti per sperimentazioni fino a 6 mesi;*
- 16 crediti per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi;*
- 32 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.*

Delibera "modifica dei paragrafi 3.1 - 3.2.1- 3.3.- 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario"

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua

«1. La modifica dei seguenti paragrafi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

- a) Paragrafo 3.1. "Attività formative non erogate da provider";*
- b) Paragrafo 3.2.1 "Pubblicazioni scientifiche";*
- c) Paragrafo 3.3. "Tutoraggio individuale";*
- d) Paragrafo 3.5. "Autoformazione".[...].»*

Aggiornamento dei contenuti di alcuni paragrafi riferiti alla formazione individuale nel Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario con inserimento della tipologia «i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.» al Paragrafo 3.1

Delibera "modifica dei paragrafi 3.1 - 3.2.1- 3.3.- 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario«

→ Paragrafo 3.1. "Attività formative non erogate da provider"

a) attività di ricerca scientifica:

1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);

2. studi e ricerca (vedi Allegato V);

3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);

c) attività di formazione individuale all'estero (vedi Allegato VII);

d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII)

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo [...] ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Delibera "modifica dei paragrafi 3.1 - 3.2.1- 3.3.- 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario«

→ 3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

Differenziazione del numero di crediti ECM da attribuire agli autori rispetto la posizione assegnata: 3 crediti ECM (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) ed 1 credito ECM (se in posizione non preminente).

→ 3.3. Tutoraggio individuale

Vengono ricompresi in tale attività: «*i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7*»

→ 3.5. Autoformazione

Aggiunta della fattispecie «manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali» ed inclusione nel 20% previsto della «attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione»

Delibera "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)"

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua

«1. All'interno del par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario dedicato all'Attività di ricerca scientifica è inserito il par. 3.2.3. rubricato "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)"

[...]; → Limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale

2. I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica [...] saranno riconosciuti nell'ambito della Formazione individuale, come precisato dal par. 1 della presente delibera, a decorrere dal triennio 2020/2022; [...]».

L'inserimento dei crediti ECM, conseguiti con formazione individuale, nella banca dati nazionale

Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri ed esenzioni

Spostamento crediti

Crediti mancanti

Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito ▼

Pubblicazione

Estero

Tutoraggio

Autoformazione

Sperimentazione

Modifica al paragrafo 6 «Attività di Ricerca (FSC)» dei «Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM»

6. STUDI E RICERCA (FSC)

Attività di ricerca programmate da Provider accreditato:

Partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie e alle modalità assistenziali.

Le tipologie riguardano ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche.

Attività approvata da specifica delibera del Comitato validazione da Etico secondo la normativa vigente, se prevista.

La partecipazione si realizza nell'ambito dello svolgimento della ricerca e prevede attività di studio e organizzazione di documentazione bibliografica, di collaborazione al disegno dello studio, di raccolta ed elaborazione di dati, di discussione in gruppo sui risultati, di redazione, presentazione e discussione di elaborati che possono dare esito a pubblicazioni scientifiche, etc.

Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

- protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza dei nominativi dei componenti/investigatori/ricercatori
- evidenza della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista

I crediti per ogni iniziativa sono rilasciati in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito:

- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi, non oltre i 24 mesi, e sempre entro il limite del triennio formativo.

Per quanto riguarda invece la formazione erogata dai Provider fino al 31 dicembre 2022

